

del 6 giugno 1566,<sup>1</sup> che manda ai principi l'esortazione, agli altri cristiani il comando d'obbedire in cose dell'Inquisizione ai cardinali del Sant'Ufficio e dà all'Inquisizione nella condanna dei delinquenti la precedenza su tutti i tribunali: le parole iniziali del decreto, con cui Pio V ordina che gli affari della fede, che è contenuto e base del Cristianesimo, debbano andare avanti a tutti gli altri, sono tolte letteralmente dal ricordato editto di Paolo IV. L'obbligo del segreto sulle cose trattate dal tribunale della fede, ingiunto dai suoi due predecessori, fu voluto in forma ancor più severa da Pio V: l'infrazione del segreto doveva considerarsi come offesa personale del papa.<sup>2</sup> Circa l'antica consuetudine di non fare all'accusato nel processo dell'Inquisizione i nomi dei testimoni e di adoperarsi perchè essi non potessero conoscersi, furono chiesti sotto Pio V i pareri dei consultori conformemente ai quali si mantenne l'uso precedente.<sup>3</sup>

Forse nel modo più acuto l'antitesi di Pio V col suo predecessore spicca in una costituzione che egli emanò verso la fine del suo primo anno di governo sull'esercizio dell'Inquisizione.<sup>4</sup> In principio egli s'appella alla sua lunga esperienza di grande inquisitore: essa gli ha appreso come molti citati dal tribunale della fede presentavano a loro discarico falsi testimoni, che nelle loro deposizioni gli accusati s'aiutavano a vicenda e mediante disculpazioni ingegnosamente inventate e artifici inducevano in errore i loro giudici ed anche i papi.<sup>5</sup> Parecchi avrebbero anche saputo ottenere dai tribunali della fede e dai papi documenti a loro favore, come ad es. testimonianze, in cui erano dichiarati buoni cattolici quanto alla vita e alla dottrina, od anzi brevi papali e decisioni concistoriali, colle quali era loro assicurata la protezione pontificia e veniva vietato all'Inquisizione di procedere ulteriormente contro di essi. Sotto la protezione di tali dichiarazioni sarebbero poi mantenuti e maggiormente diffusi gli antichi errori. Per ovviare a questo disordine Pio V ora dà libera mano all'Inquisizione di procedere non ostante tali documenti contro gli ere-

<sup>1</sup> *Bull. Rom.* VII, 422, senza data; colla data in *Cod. Barb. Lat.* 5195, p. 100b-101b, Biblioteca Vaticana. Il decreto non fu pubblicato che al principio d'ottobre 1566 (\* *Avviso di Roma* del 5 ottobre 1566, ove il decreto è parimenti attribuito al giugno; *Urb.* 1040, p. 294, Biblioteca Vaticana). Cfr. decreto di Paolo IV del 1° ottobre 1555, presso PASTOR loc. cit. 15 s.

<sup>2</sup> Decreto del 31 gennaio 1566, presso PASTOR loc. cit. 28 s.; LADERCHI 1566, n. 2. Ai 10 di giugno del 1569 fu rinnovato il divieto di Pio IV di dare copie d'atti dell'Inquisizione (v. vol. VII, 487). PASTOR loc. cit. 31.

<sup>3</sup> Decreto del 14 marzo 1566, presso PASTOR loc. cit. 29; DIANA 579; AMABILE I, 291. Cfr. HINSCHIUS VI, 346, n. 10.

<sup>4</sup> Del 21 dicembre 1566, *Bull. Rom.* VII, 499 ss.; cfr. LADERCHI 1566, n. 95.

<sup>5</sup> La stampa della bolla in *Bull. Rom.* VII, 499 è in questo punto mutilata; va completata col testo presso LADERCHI.